

## **RIMBORSO CONTRIBUTO 0,50% “FONDO CREDITO” INPDAP**

1. Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nella seduta del **14/05/2003** concludeva esprimendo il parere che:
    - la pretesa della restituzione delle somme versate deve essere riconosciuta integralmente fondata in quanto relativa ai contributi corrisposti nel periodo compreso fra la data di cessazione dal servizio e quella di entrata in vigore (**23/01/1999**) del **D.M. 28.07.1998 n. 463**. Ne consegue che il rimborso sia dovuto anche per periodi di durata inferiore a quello di permanenza nella posizione di ausiliaria;
    - sulle somme da rimborsare deve essere calcolato il maggior importo per interessi e rivalutazione monetaria.
  2. Con sentenza n. **5917/05**, in data **07/07 2005**, il TAR del Lazio, Sezione III Ter, dichiarava la non ammissibilità di un ricorso in titolo (a carattere nazionale) per **difetto di giurisdizione**, che spetta al giudice ordinario, competente in relazione alla residenza, in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
  - 3: La Direzione Centrale Credito e Benefici Sociali dell'INPDAP, con lettera **775** in data **04/08/05**, comunicava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che:
    - l'Istituto, tenuto conto del parere espresso in materia dal Consiglio di Stato, stava predisponendo la liquidazione del rimborso del contributo dello **050%**, versato dagli Ufficiali cessati dalla ausiliaria a favore del Fondo Credito;
    - la sorte capitale del contributo versato, maggiorata di interessi legali, sarebbe stata liquidata mediante assegno circolare non trasferibile, trasmesso al domicilio dei richiedenti, a favore di coloro che non abbiano fruito, nello stesso periodo, di prestazioni creditizie e previa rinuncia al contenzioso eventualmente attivato;
    - dopo la quantificazione del dovuto, avrebbe richiesto la rinuncia all'eventuale contenzioso pendente prima dell'emissione del mandato per l'importo spettante.Tale decisione scaturiva dal consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  4. Il diritto al rimborso consiste nella restituzione, da parte dell'INPDAP, delle somme trattenute sugli emolumenti mensili, percepiti durante la permanenza in ausiliaria, nella misura dello **0,50%** fino al **30/11/96** e successivamente dello **0,35%**, a titolo di contributo a favore del Fondo Credito gestito dall'INPDAP, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tale diritto può essere esercitato da chi è stato collocato in ausiliaria prima del **23 gennaio 1999** (in tale data il regolamento ritenuto di delegificazione, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto **28/07/1998 n. 463**, pubblicato sulla **G.U. n. 5**, **ha soppresso il diritto al rimborso**).

Condizione ostativa al rimborso è aver contratto prestiti durante il periodo trascorso in ausiliaria. La richiesta di rimborso andava inoltrata da tutti coloro che erano cessati dall'ausiliaria e, in caso di decesso dell'interessato, dal titolare della pensione di reversibilità.
  5. Nel periodo dicembre 2005–febbraio 2006 diversi Soci hanno inoltrato regolare domanda di rimborso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:
    - a seguito della segnalazione di alcuni Soci che avevano ricevuto dall'INPDAP la comunicazione dell'avvenuto rimborso;
    - dopo l'emanazione di apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'INPDAP, emessa su iniziativa del Direttore Generale del Credito, dopo specifico parere del Ministro del Lavoro, che aveva autorizzato la restituzione del contributo.Tutto ciò anche per effetto del non indifferente contenzioso instauratosi attraverso vari tipi di ricorso: tutti quelli straordinari al Presidente della Repubblica e la quasi totalità di quelli rivolti alla Magistratura ordinaria si erano conclusi con esito sfavorevole per l'INPDAP.
  6. Dopo che un considerevole numero di beneficiari era già stato soddisfatto, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. **178** depositata in Cancelleria il **27/01/2006**, ha cancellato una sentenza di secondo grado favorevole al ricorrente.

A seguito di tale pronuncia l'INPDAP ha sospeso i ricorsi in corso di effettuazione.
  7. Riserva di ulteriori notizie.
- (tratto da Tradizione Militare n. 6/05 – 9/05 – 10/05 – 4/06 – 7/06).**